

**Commento alla sentenza n. 53 del 31.1.2019 del Tribunale di Belluno sulla nullità delle clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, e sulla conseguente invalidità dell'intera fideiussione**

Con la sentenza n. 53 del 31.1.2019 il Tribunale di Belluno, G.I. Dott. Ruben D'Addio, ha dichiarato la propria competenza a decidere sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie in quanto si tratta di eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio. Ha dichiarato che le clausole – tipo censurate dall'autorità coincidono nell'esatta sostanza con le condizioni generali predisposte dalla Banca convenuta opposta ed accettate dall'opponente ed ha quindi dichiarato nulle le clausole contrattuali contenute nelle fideiussioni prestate dall'opponente: tale vizio deriva dalla loro natura meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro *“scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”* nonché per carenza di un *“legame di funzionalità”* con negozio fideiussorio e – dunque – nulli quali intese vietate dalla normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 (cfr. Cass. 29819/2017).

Di seguito la sentenza in commento afferma che pur essendo evidente che la nullità attinge inizialmente solo tre clausole delle fideiussioni, essa è suscettibile di estendersi all'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419 c.1 c.c., per cui *“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”* (applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali Cass. 10690/2005) laddove, come nel caso di specie, non sia possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative ex art. 1419, c.2 c.c.

Spiega infatti che le clausole censurate costituivano una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni principale e accessoria in deroga a quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c.: esse dipingono elementi essenziali nell'economia del negoziale, di efficacia sostanziale e temporale della garanzia fideiussoria. Con esse si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, il risorgere della garanzia in seguito al risorgere del credito e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, con l'effetto di avvicinarsi il negozio inizialmente stipulato ad una garanzia di tipo autonomo più che ad una fideiussione, che ha fisiologicamente carattere accessorio.

In secondo luogo l'inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali cfr. artt. 1341 e 1342 c.c.) contenute in formulari predisposti dalla

banca convenuta opposta all'adesione generalizzata dei contraenti (fra cui l'opponente) induce a concludere che le parti non avrebbero stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti. Ne deriva il rilievo per cui le clausole colpite da nullità erano da reputarsi irrinunciabili per queste ultime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c. 1 c.c.

Conclude la sentenza, anche alla luce di quanto argomentato da recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno n. 3016/2018 del 23.08.2018), affermando che discende la nullità integrale delle fideiussioni contestate, con travolgimento dell'obbligazione accessoria da loro portata a carico dell'opponente.

Per tutto quanto sopra è stata accolta l'opposizione con contestuale rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta e dall'intervenuta e per l'effetto ha revocato nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo emesso e rigettato la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'opponente dall'opposta.

N. R.G. 446/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BELLUNO

In persona del giudice unico Dott. Ruben D'Addio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 446/2014 del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi, trattenuta in decisione l'11/10/2018 e vertente

**TRA**

████████████████████  
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla citazione, dall'Avv.  
Valentina Nalin, con domicilio eletto nella Cancelleria dell'intestato Tribunale,

*(opponente)*

**CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI Banca di Credito  
Cooperativo - Società cooperativa,**

in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine del  
ricorso per D.I., dall'Avv. ██████████ con domicilio eletto presso il suo studio  
in Belluno alla ██████████

*(opposta)*

**OFFICINE CST S.P.A.,**

in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine della  
comparsa di intervento, dall'Avv. ██████████ con domicilio eletto presso il  
suo studio in Belluno alla ██████████

*(intervenuta)*



**OGGETTO:** opposizione a D.I. n. 62/2014 del 03/02/2014 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 118/2014 - notificato il 15/02/2014) - fideiussione.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 26/03/2014 [REDACTED] ha convenuto in giudizio CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI (di seguito CASSA) in opposizione al D.I. n. 62/2014 del 03/02/2014 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 118/2014 - notificato il 15/02/2014).

Tale D.I. è stato emesso con formula di provvisoria esecuzione in favore di CASSA ed a carico solidale di [REDACTED] s.n.c. e di [REDACTED] nonché di [REDACTED] quale fideiussore e terza datrice di ipoteca sino alla concorrenza della somma di € 117.000,00, rispetto alla complessiva pretesa di € 248.548,71, derivante da rapporti di conto corrente, mutuo e fideiussori facenti capo alla prima s.n.c. (doc. n. 1, 2 e 3 fasc. mon.).

L'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: "1) *Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni fatte sottoscrivere alla Sig.ra [REDACTED] poiché' gli artt. 2, 7 e 9 presenti nelle stesse ricalcano le clausole di "revivescenza", di deroga all'art. 1957 c.c. e di "sopravvivenza", di cui allo schema contrattuale ABI dichiarate lesive della concorrenza dall'Antitrust, con parere del 20.04.2005, nonché' censurate anche da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 (doc. n. 9);*

2) *Accertare e dichiarare previa revoca di ogni contrario provvedimento, la propria incompetenza per territorio relativamente al presente procedimento in ragione di espressa pattuizione contrattuale di deroga convenzionale alla competenza per territorio, riconoscendo la competenza a conoscere dello stesso in capo al Tribunale di Trento nella cui circoscrizione ha la sede legale la Cassa Rurale Valli di Primiero E Vanoi;*



3) *Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della convenuta opposta ed altresì dei soggetti giuridici a cui ha ceduto il proprio credito, a seguito della totale soddisfazione del credito, come risulta dai documenti n. 5 e n. 6 (allegati alle note conclusive depositate in data 15.3.2018), nei limiti per cui è stato concesso il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente accertare e dichiarare la liberazione della Sig.ra Tecla Da Rugna dalla garanzia fideiussoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, o in via subordinata la riduzione dell'importo preteso in considerazione delle somme ricavate dalla convenuta opposta a seguito delle esecuzioni immobiliari sui beni immobili dei fideiussori di cui ai docc. n. 5 e n. 6;*

4) *Accertare e dichiarare inammissibile il mutamento della domanda nel quantum formulato dalla convenuta opposta nel foglio di precisazione delle conclusioni, dimesso in data 27.3.2017, in quanto evidentemente diverso e superiore rispetto al quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto, alle stesse conclusioni formulate dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta ed alle risultanze documentali.*

5) *Accertare e dichiarare la tardività dell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. di Officine CST S.p.a. quale procuratrice di Adige SPV S.r.l. avvenuto solo in data 26.03.2018 in quanto successivo alla precedente udienza di precisazione 27.3.2017.*

*In via principale nel merito:*

1) *Accogliere la presente opposizione e revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inefficace e destituito di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo n. 118/2014 R.G. e n. 62/2014 Ing. emesso dal Tribunale di Belluno in data 31.01.2014 e notificato il 15.02.2014, per quanto argomentato e dedotto in causa, dichiarandosi che nulla deve la sig.ra [REDACTED] in virtù del predetto.*



2) *Accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni prestate in virtù' di quanto si è eccepito sopra e comunque la liberazione del fideiussore Sig.ra Da Rugna Tecla anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. in virtù' di tutto quanto provato, dedotto ed argomentato in causa, o, in via subordinata, ridurre l'importo dell'obbligazione in ragione delle somme ricevute dalla Banca convenuta opposta con le esecuzioni immobiliari sui beni dei fideiussori e datori d'ipoteca.*

3) *Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della convenuta opposta a seguito della totale soddisfazione del credito, come risulta dai documenti n. 5 e n. 6 , nei limiti per cui è stato concesso il decreto ingiuntivo qui opposto e conseguentemente accertare e dichiarare la liberazione della Sig.ra Tecla Da Rugna dalla garanzia fideiussoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, o in via subordinata la riduzione dell'importo preteso in considerazione delle somme ricavate dalla convenuta opposta a seguito delle esecuzioni immobiliari sui beni immobili dei fideiussori di cui ai docc. n. 5 e n. 6;*

4) *Condannare Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario o, in subordine, compensarsi le spese, diritti ed onorari di causa alla luce del fatto che sino ad oggi la convenuta opposta non ha mai dato conto delle somme incassate a seguito delle esecuzioni sugli immobili dei fideiussori."*

Con comparsa depositata il 18/07/2014 si è costituita in giudizio CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI chiedendo: "nel merito: in via principale: previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in atti, respingere le domande e le eccezioni tutte avanzate dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o



*comunque non provate, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra*

*Da Rugna Tecla avverso il decreto*

*ingiuntivo n. 62/2014 Es. emesso dal Tribunale di Belluno il 31.1.2014, che dovrà essere conseguentemente confermato; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respingere le domande e le eccezioni attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e comunque infondate e/o non provate e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento, in favore della Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di € 248.548,71 o della diversa eventuale somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in base alle risultanze istruttorie, oltre ad interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;*

*- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi della fase monitoria e del presente giudizio di cognizione, oltre al rimborso spese generali 15,00%, nonché C.A. ed IVA come per legge”.*

Successivamente, con atto di intervento del 23/03/2018, si è costituita OFFICINE CST S.P.A. esponendo di essere procuratrice di Adige Spv s.r.l., a sua volta cessionaria del credito *de quo*, chiedendo “*nel merito: in via principale: per i motivi esposti in atti, siano rigettate le domande e le eccezioni tutte avanzate, in via pregiudiziale e di merito, dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate, e, per l'effetto, sia rigettata l'opposizione proposta dalla sig.ra [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 62/2014 Es. emesso dal Tribunale di Belluno il 31.1.2014, che dovrà essere conseguentemente confermato; in via subordinata: 1) nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, siano respinte le domande e le eccezioni attoree in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e comunque infondate e/o non provate e, conseguentemente, sia condannata l'opponente al pagamento, in favore della Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, e poi, in virtù del contratto di*



*cessione stipulato in data 30.9.2015, in favore di Adige SpV srl, della somma di € 117.000,00 o della diversa eventuale somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in base alle risultanze istruttorie, oltre ad interessi di mora dal di del dovuto al saldo;*

*- in ogni caso: con vittoria di spese, compensi oltre a 15% spese generali, IVA e CPA come per legge della fase monitoria e del presente giudizio di cognizione”.*

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11/10/2018, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

#### In fatto

In esito all'istruttoria, sono risultati pacifici, incontestati o provati i fatti che seguono.

Con fideiussione specifica del 07/11/2005 l'opponente [REDACTED] si costituiva fideiussore di [REDACTED] S.n.c. per l'importo di € 91.000,00 nei confronti di CASSA in relazione all'apertura di credito in c/c n. 32/061687 dell'08/11/2005 (doc. 1 fasc. mon.) successivamente aumentato fino ad € 104.000,00 con atto del 09/02/2007 e fino ad € 117.000,00 con atto del 05/10/2007 (doc. 1 quater fasc. mon.).

Con fideiussione specifica del 09/11/2005 (doc. 3 fasc. mon.) l'opponente [REDACTED] si costituiva fideiussore di [REDACTED] S.n.c. per l'importo di € 45.000,00 nei confronti di CASSA in relazione alla fideiussione prestata da quest'ultima in favore di [REDACTED] s.p.a.

Con fideiussione specifica del 30/10/2008 (art. 6 contratto di mutuo ipotecario di pari data e relativo all. B, doc. 2 fasc. mon.) l'opponente [REDACTED] si costituiva fideiussore di [REDACTED] S.n.c. per l'importo di € 140.000,00 nei confronti di CASSA in relazione al contratto di mutuo stipulato con CASSA.



Con lettere del 01/08/2013 dirette a ██████████ S.n.c., all'opponente ed all'altro fideiussore (docc. 4-6 fasc. mon.) CASSA ha revocato gli affidamenti concessi.

**Sull'intervento di OFFICINE CST**

Le doglianze formulate dall'opponente con riferimento alla tardività dell'intervento di OFFICINE CST sono prive di rilievo, in quanto è evidente che quest'ultimo si è sviluppato prima dell'udienza dell'11/10/2018 in cui sono state precisate le conclusioni a seguito del rinvio espressamente disposto "per la precisazione delle conclusioni" alla precedente udienza del 28/03/2018.

Quanto al *proprium* dell'intervento se ne accerta l'ammissibilità in ragione del conferimento di procura avvenuto per atto notarile del 16/12/2015 da parte della predetta Adige Spv s.r.l. (doc. 2 intervenuta), a sua volta cessionaria del credito qui contestato in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici *pro soluto* in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e degli art. 58 e 59 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia, stipulato il 30/09/2015 con CASSA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 13/10/2015, ex art. 58 T.U.B. (doc. 3 intervenuta).

Quanto sopra è conforme, infatti, al disposto dell'art. 111 commi 1, 3 e 4 c.p.c., per cui "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. ...

*In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.*

*La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione."*

**Sull'eccezione di incompetenza territoriale per deroga pattizia**



Ritiene questo giudicante che l'eccezione di incompetenza territoriale non sia fondata.

La deroga alla competenza territoriale è idonea a concedere l'assoluta unicità al foro eletto dalle parti solo laddove risulti inequivocabilmente l'esclusività della scelta.

Per la Corte di legittimità (Cass. ord. n. 20478/2016 che richiama Cass. ord. n. 18707/2014), il disposto di cui all'art. 29, c. 2 c.p.c. deve essere così interpretato: *"la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo"*.

Ne consegue che, a norma dell'art. 29, c. 2 c.p.c., gli artt. 17 della fideiussione specifica (per il contratto di mutuo del 30/10/2008, suo allegato B) e delle fideiussioni sottoscritte dalla sig.ra [REDACTED] il 07/11/2005 (per l'apertura di credito) e 9/11/2005 (per la fideiussione in favore di [REDACTED] S.p.a.) (docc. 1-3 fasc. mon.), ove è prescritta la competenza del Tribunale nel cui circondario ha sede la BANCA senza altri elementi testuali, devono intendersi come elettivi di foro meramente alternativo.

La diversa previsione contenuta nell'art. 13 del contratto di mutuo (che effettivamente reca una clausola di elezione di foro esclusivo) non può, invece, valere per la competenza a decidere la causa relativa alla fideiussione, sia perché si riferisce espressamente al *"presente contratto"*, ovvero il mutuo (non la relativa fideiussione specifica), sia perché è a sua volta specificamente derogata dal succitato art. 17 della fideiussione specifica, che non riporta tale esclusività: infatti,



lo stesso art. 6 del contratto di mutuo stabilisce che la relativa fideiussione prestata dall'opponente "viene regolata dalle norme e condizioni che allego al presente atto *sub B*".

Dunque, dai documenti contrattuali in atti non emerge l'univoca volontà delle parti di scegliere come unico foro competente il Tribunale di Trento, mentre la previsione di tale foro va intesa come meramente alternativa e concorrente con i fori previsti dagli artt. 18, 19 (luogo di residenza o sede della persona fisica o giuridica convenuta) e 20 (luoghi di nascita e di esecuzione dell'obbligazione) c.p.c..

Sotto il profilo di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. si rileva che tutti i debitori ingiunti, sia i principali che i garanti (fra cui l'odierna opponente, residente in Feltre), hanno sede o residenza nel circondario del Tribunale di Belluno.

Con riferimento all'art. 20 c.p.c., emerge che le fideiussioni sono state sottoscritte a Santa Giustina (BL) e che il conto corrente su cui dovevano regolarsi l'apertura di credito e le rate del mutuo era acceso presso la filiale della Cassa Rurale di Santa Giustina *sub* n. 32/061687 (cfr. intestazione lettera di apertura di credito e punto 4 contratto di mutuo, docc. 1 e 2 fasc. mon.).

Ne deriva la dichiarazione di competenza territoriale del presente Tribunale a conoscere della controversia.

#### **Sulla competenza razione materiae**

L'opponente eccepisce preliminarmente la nullità delle fideiussioni in quanto regolate, con specifico riferimento agli artt. 2, 7 e 9 delle loro condizioni generali, difformemente dalla normativa concorrenziale vigente, ed in particolare dall'art. 2 della L. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust).

Questo Giudicante è consapevole che nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa rientra (in base al combinato disposto degli artt. 2 e 33, c. 2 L. n. 287/1990 e dell'art. 3, commi 1, lett. c), e 3 del D.lgs. n. 168/2003)



l'accertamento in via principale e con efficacia di giudicato della nullità delle "intese" in sé.

Tuttavia, nella presente controversia, il tema della nullità dell'intesa costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in sede riconvenzionale ex artt. 34 e 36 c.p.c., all'accertamento della nullità derivata delle specifiche clausole fideiussorie, su cui questo Tribunale è, in ogni caso, competente a giudicare trattandosi di eccezione riconvenzionale, idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio (cfr. Cass. 9174/1987, Tribunale Padova ord. del 13/11/2018 e Tribunale Salerno sent. n. 3016/2018 del 23/08/2018); in tale ambito, il vaglio della nullità negoziale è rimesso al rilievo d'ufficio, come prescritto dall'art. 1421 c.c. (Cass. n. 26242/2014).

Dunque, l'accertamento richiesto non può essere precluso in questa sede di competenza, investita com'è della controversia relativa all'efficacia della fideiussione e, prima ancora sotto il profilo logico e tecnico sollevato per eccezione riconvenzionale, della sua validità.

#### Sulla nullità delle fideiussioni

Quanto al merito della nullità dedotta, valga il seguito.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287/1990 "Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;



b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

*Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.*

Con provvedimento n. B423 del 2 maggio 2005, la Banca d'Italia, quale Autorità garante *illo tempore*, premesso che “per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” ha disposto che “gli articoli 2 [che dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”, N.d.R.], 6 [“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, N.d.R.] e 8 [“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate



invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate", N.d.R.] *dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".*

Emerge *ictu oculi* che le clausole-tipo censurate dall'autorità coincidono nell'esatta sostanza con le condizioni generali predisposte dalla CASSA opposta ed accettate dall'opponente (cfr. rispettivamente gli artt. 2, 7 e 9, docc. 1, 2 all B) e 3 fasc. mon.).

Non può non disconoscersi l'indirizzo di recente assunto dalla Suprema Corte per cui *"l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)"* anche sulla base del rilievo che *"nell'arresto delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2207 del 2005) è già stato precisato che «la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.»* (Cass. 29810/2017).



Sono dunque nulle le clausole contrattuali contenute nelle tre fideiussioni prestate dall'opponente: tale vizio deriva dalla loro natura meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI, censurabili per il loro *"scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa"* nonché per carenza di *"un legame di funzionalità"* col negozio fideiussorio e - dunque - nulli quali intese vietate dalla normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990 (cfr. Cass. 29810/2017).

**Sull'estensione delle nullità delle fideiussioni**

Viene, poi, in rilievo il profilo relativo all'estensione della nullità.

Preliminarmente, si nota che la stessa statuizione della Suprema Corte ha indicato la sanzione di nullità dell'illecito anticoncorrenziale come estesa fino a *"travolgere il negozio concluso «a valle»"* in quanto *"l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 ... stabilisce la nullità delle "intese", non ... [ha] inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza"* (Cass. 29810/2017 che cita Cass. n. 827/1999).

Ma vi è altro.

Pur notando che detta nullità attinge inizialmente solo tre clausole delle fideiussioni, essa è suscettibile di estendersi all'intero negozio fideiussorio, a norma dell'art. 1419 c. 1 c.c., per cui *"la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità"* (applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali, Cass.



10690/2005) laddove, come nel caso di specie, non sia possibile la sostituzione di diritto di tutte le clausole con norme imperative, ex art. 1419, c. 2 c.c..

Infatti, se - sul piano astratto - *"l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità ... si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità"* (Cass. 10536/2002), allora - sul piano concreto del negozio analizzato - le clausole censurate costituivano una marcata tutela del creditore avverso i rischi da inesigibilità delle obbligazioni principale ed accessoria in deroga a quanto previsto dagli artt. 1956 e 1957 c.c.: esse dipingono elementi, essenziali nell'economia negoziale, di efficacia sostanziale e temporale della garanzia fideiussoria. Con loro si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, il risorgere della garanzia in seguito al risorgere del credito e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, con l'effetto ultimo di approssimare il negozio inizialmente stipulato ad una garanzia di tipo autonomo più che ad una fideiussione, che ha fisiologicamente carattere accessorio.

*In secundis*, l'inclusione di simili pattuizioni nelle condizioni generali di contratto (unilateralmente predisposte e destinate per loro natura a disciplinare in maniera uniforme quel tipo di rapporti negoziali, cfr. artt. 1341 e 1342 c.c.) contenute in formulari predisposti da CASSA all'adesione generalizzata dei contraenti (fra cui l'opponente) induce a concludere che le parti non avrebbero stipulato il negozio senza tali clausole, perché specificamente funzionalizzate al raggiungimento dell'obiettivo negoziale delle parti.

Ne deriva il rilievo per cui le clausole colpite da nullità erano da reputarsi irrinunciabili per queste ultime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, c. 1 c.c..

Pertanto, anche alla luce di quanto argomentato da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Salerno n. 3016/2018 del 23/08/2018), discende la nullità integrale delle



fideiussioni contestate, con travolgimento dell'obbligazione accessoria da loro portata a carico dell'opponente (*quod nullum est, nullum producit effectum*).

Conclusioni

Per quanto sopra, si accoglie l'opposizione con contestuale rigetto della domanda di pagamento proposta dall'opposta e dall'intervenuta.

Le spese di ambo le fasi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sono compensate ricorrendo le "gravi ed eccezionali ragioni" giustificative, *sub specie* di rilevante mutamento giurisprudenziale (Corte Cost. sent. n. 77/2018).

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei confronti dell'opponente [REDACTED] il D.I. n. 62/2014 del 03/02/2014 emesso dal Tribunale di Belluno (R.G. 118/2014 - notificato il 15/02/2014) e rigetta la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'opponente [REDACTED] [REDACTED] dall'opposta CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa e dall'intervenuta OFFICINE CST S.P.A.;
- Compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso in Belluno, addì 25/01/2019.

Il Giudice

Dott. Ruben D'Addio

